



REGOLAMENTO
della
CITTÀ di AVIGLIANA

**per l'applicazione e la
disciplina della**

**IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, nonché la gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni con riscossione dei relativi diritti, ai sensi del Capo I, art. 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e s.m.i.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Art. 3 – Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa oggetto del presente regolamento, questo Comune, ai sensi dell'art. 2 del decreto, appartiene alla Classe IV.

Art. 4 – Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento generale delle entrate comunali, nelle seguenti forme:
 - forma diretta;
 - in concessione ad apposita azienda speciale;
 - in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari di cui all'art. 32 del decreto.
2. Nel caso di concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti.

Art. 5 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle

pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti ed i rimborsi, nonché cura le pratiche relative all'eventuale contenzioso ordinario e giudiziario nei confronti dei contribuenti. In particolare al funzionario spettano tutte le attribuzioni di cui all'art. 6 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

2. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 – Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs 507/93 s.m.i. e disciplinata dal presente regolamento:
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per i luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque possa accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Art. 7 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8 – Soggetto attivo dell'imposta

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:

- a) per i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;
 - b) per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
 - d) per veicoli di proprietà di un'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, per la pubblicità effettuata in conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli;
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale.

Art. 9 – Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario stesso.
2. La dichiarazione deve essere presentata nei termini previsti al precedente punto 1, anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es. da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune, o al Concessionario, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio comunale dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti.

Art. 10 – Casi di omessa dichiarazione

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie:
 - effettuate mediante insegne, cartelli, targhe, standardi, ecc.;
 - effettuate con veicoli;
 - effettuate per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.
- la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie:
- realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
 - effettuate con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale;
 - effettuate con palloni frenati e simili;
 - effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.
- la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 11 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, all'effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
2. L'autorizzazione per la pubblicità, di cui al comma 1, sarà rilasciata dal Responsabile Area Urbanistica-Edilizia privata, sentita la Commissione Edilizia.

Art. 12- Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine indicato nell'avviso stesso.
Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 42 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

Art. 13 - Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari

1. Il Dirigente dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 14 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del Codice della Strada emanato con D.Lgs 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.;
 - b) gli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del Codice della Strada emanato con D.Lgs 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.;
 - b) l'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.

Art. 15 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. Per la pubblicità fonica trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 8, del Codice della Strada emanato con D.Lgs 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.;
 - b) l'art. 59, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.
2. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 .

3. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura o di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole o di edifici di culto.
4. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi, dal mezzo diffusivo, non dovranno superare i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, L. 447/95, D.P.C.M. 14/11/97, D.P.C.M. 16/4/99 n. 215.
5. E' fatto obbligo a chi effettua la pubblicità fonica di versare previamente la relativa imposta sulla pubblicità nonché conservare – sul veicolo o presso la sede fissa – la relativa bolletta (o tagliando di c/c postale) per tutto il periodo di effettuazione della pubblicità, al fine dei controlli degli agenti incaricati.

Art. 16 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche, qualora consentita, deve conformarsi a regole di decoro e di sicurezza stradale.

Art. 17 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:

a. art. 12 - comma 1 - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;

- comma 3 - pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

b. - art. 13 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;

c) - art. 14 - comma 1- pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico , elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi.

- comma 3 - stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa.

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

a. art. 14 - comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

b. - art. 15 - comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro

quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;

- comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

- comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto.

- comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;

- comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:

a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, del decreto);

b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, del decreto).

4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:

a) pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata per conto dell'impresa;

b) pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del decreto, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

Art. 18 - Determinazione e calcolo dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 19 – Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, ha effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 20 - Maggiorazione di imposta

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).
3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto
 - comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.
 - comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture.
(art. 12, comma 4, del decreto).
 - b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.
(art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto).
5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).
 - b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).

Art. 21 - Riduzioni dell'imposta

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto).
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 22 - Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta, da eseguirsi entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio comunale dell'anno di riferimento, deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, *con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo*. Il versamento deve essere effettuato su apposito bollettino approvato con apposito decreto interministeriale.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato *entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati*. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.
2. Gli avvisi di accertamento redatti in conformità alle vigenti disposizioni, sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 24 - Riscossione coattiva dell'imposta

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua:
 - a) secondo le disposizioni del D.P.R. 43/88 s.m.i.;
 - b) con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 639/10.
2. *Il relativo titolo esecutivo deve essere in ogni caso notificato a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*

Art. 25 – Rimborsi

1. *Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate e non dovute, mediante apposita istanza da presentarsi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*
2. *Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.*
3. *Sulle somme rimborsate devono essere corrisposti interessi in misura pari al tasso legale maggiorato dell'1,5 per cento, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.*

Art. 26 – Compensazione

1. *La compensazione è ammessa esclusivamente quando il servizio è gestito direttamente dall'ente e comunque solo nell'ambito del medesimo tributo.*
2. *Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.*
3. *Gli interessi, quando dovuti, sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati dalla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.*
4. *Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.*
5. *Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:*
 - *generalità e codice fiscale del contribuente;*
 - *l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;*
 - *l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.*
6. *Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.*
7. *È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del*

termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

8. *Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.*

Art. 27 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in esse esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza delle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o luogo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Con riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26/3/1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno superare il limite di mezzo metro quadrato;

quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i due metri quadrati; è ammessa deroga a tale disposizione quando le dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o regolamento;

- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- m) l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dall'impresa che effettua attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 28 – Istituzione del servizio

1. In relazione al disposto dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs 507/93 s.m.i., su tutto il territorio comunale, verso corrispettivo del relativo diritto, vige il servizio delle Pubbliche Affissioni.
2. Il servizio è inteso a garantire specificamente l'affissione a cura del Comune, o del Concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, del D.Lgs 507/93 s.m.i., di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 29 – Soggetto passivo

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 30 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da apposita commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e il numero dei manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spesa del committente, il Comune, o il Concessionario, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o il Concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, o il Concessionario, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune, o il Concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve farne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato di oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti; al fine della salvaguardia delle entrate tributarie comunali, in ipotesi di affissioni abusive sarà automaticamente applicata la maggiorazione di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs 507/93 s.m.i., in base allo specifico principio di garantire comunque al Comune il maggior presunto introito che si sarebbe potuto realizzare qualora l'affissione fosse stata regolarmente commissionata.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente seguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 31 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, sono comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.
3. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.

Art. 32 – Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 29 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa dell'effettuazione.
 - b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 29 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

Art. 33 – Tariffe

1. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione *del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.*
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto, di cui al comma 2, è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 34 – Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 34;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai punti b) e c) è necessario che il soggetto interessato produca copia fotostatica dello statuto e dichiari rispettivamente la mancanza del fine di lucro e la concessione del patrocinio della manifestazione pubblicizzata.

Art. 35 – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali e amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; per l'applicazione dell'agevolazione deve essere dichiarato preventivamente e contestualmente il possesso di tali requisiti.

Art. 36 – Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune, o al Concessionario, così come previsto dall'art. 9 del decreto.
2. *Il pagamento deve comunque essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*
3. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
4. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte, si osservano le disposizioni previste dall'art. 24 del presente regolamento.

CAPO IV- DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 37 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs 30.4.1992, n. 285, modificato con D.Lgs 10.9.1993, n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
2. Il Comune, per la formazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6, del Codice della Strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3, del citato Codice della Strada.
3. L'iter autorizzativo tiene conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

Art. 38 – Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
 - e) Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.
Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito; l'autorizzazione rilasciata dovrà riportare, tra le altre, anche la prescrizione seguente: "è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione – mediante l'apposito modulo allegato – di cui all'art. 8 D.Lgs 507/93 ai fini dell'inserimento nel ruolo dell'imposta comunale di pubblicità". Alla autorizzazione dovrà allegarsi copia del modulo citato, in conformità al modello fornito dal competente ufficio.
5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa almeno mensilmente all'ufficio affissioni e pubblicità.

Art. 39 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le pubbliche affissioni

1. I criteri di riferimento per la stesura di un piano generale – che comprenda, comunque, gli spazi già esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località devono rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) Il piano deve tenere conto e, quindi, rispettare il contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano deve considerare le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.
 - d) La stesura del piano deve salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia urbana.

Art. 40 – Impianti pubblicitari

1. Per quanto concerne la tipologia, la quantità, la superficie e l'utilizzo degli impianti, si rimanda all'apposito Piano Generale vigente.

CAPO V – SANZIONI E INTERESSI

Art. 41 – Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa del centocinquanta per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,64.
2. Per la dichiarazione infedele si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da Euro 51,64 a euro 258,22.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 42 – Interessi

- 9. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari dell'imposta e/o dei diritti, si applicano interessi nella misura del tasso legale aumentato dell'1,5 per cento, calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenute esigibili.*
- 10. Interessi in pari misura spettano al contribuente per le somme corrisposte e non dovute, con decorrenza dal giorno di presentazione dell'istanza di rimborso.*

Art. 43 – Sanzioni amministrative

1. Il Comune, o il Concessionario, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni.
2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24/12/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
3. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103,291 a Euro 1.032,913 oltre al rimborso delle spese di notifica. Il verbale con riportati gli estremi della violazione e l'ammontare della sanzione, deve essere notificato agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del Codice della Strada D.Lgs. 285/92 s.m.i.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie di cui all'art. 40 del presente regolamento.
6. Il Comune, o il Concessionario, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, oppure la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori degli spazi specificamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà comunque la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 23.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
8. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune, o al Concessionario, e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 44 - Entrata in vigore - Norme di rinvio - Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare afferente all'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed entra in vigore dal 1 gennaio 2007.
2. Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge, del Regolamento generale delle entrate comunali o di altri inerenti regolamenti.

TARIFFE
DIRITTO sulle PUBBLICHE AFFISSIONI
e
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.)

A) DIRITTO sulle PUBBLICHE AFFISSIONI

(art.19.2)

TARIFFA BASE per ciascun foglio dim. 70 x 100 cm.

- per i primi 10 giorni € 1,136
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,3409

MAGGIORAZIONI

- per commissioni inferiori a 50 fogli 50% (art.19.3)
- per formati da 8 a 12 fogli 50% (art.19.4)
- per formati oltre i 12 fogli 100% (art.19.5)

DIRITTI DI URGENZA

€ 25,822 (art. 22.9)

B) IMPOSTA sulla PUBBLICITA'

1 – PUBBLICITA' ORDINARIA (€ per mq.)

(art.12)

SUPERFICIE	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		Annuale	
	opaca	luminosa	Opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa
mq.1	1,342	2,685	2,685	5,370	4,028	8,056	13,427	26,854
da mq.1,5 a mq. 5,5	1,342	2,685	2,685	5,370	4,028	8,056	13,427	26,854
da mq.5,5 a mq. 8,5	2,014	3,356	4,028	6,713	6,042	10,070	20,140	33,567
superiore a mq. 8,5	2,685	4,028	5,370	8,056	8,056	12,084	26,854	40,281

2 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (€ per mq.)

(art.13.1)

COLLOCAZIONE	Annuale	
	opaca	luminosa
int./est. mq. 1	13,427	26,854
int./est. da mq. 1,5 a mq. 5,5	13,427	26,854
esterna da mq.5,5 a mq. 8,5	20,140	33,567
esterna superiore a mq. 8,5	26,854	40,281

3 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA (art.13.3)

CATEGORIA	PORTATA		ALTRI
	superiore 3.000 Kg.	inferiore 3.000 Kg.	
Autoveicoli	74,369	49,5709	***
motoveicoli e veicoli non ricompresi nella precedente categoria	***	***	24,789
con rimorchio	148,738	99,158	49,578

4 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (€ per mq.)

a) per CONTO TERZI (€ per mq.) (art.14.1.2)

	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		Annuale	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
fino a 1 mq.	4,131		8,263		12,394		41,316	
> di 1 mq.	4,131		8,263		12,394		41,316	

b) per CONTO PROPRIO (€ per mq.) (art.14.1.3)

	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		Annuale	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
fino a 1 mq.	2,065		4,131		6,197		20,658	
> di 1 mq.	2,065		4,131		6,197		20,658	

5 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI (€ per giorno) (art. 14.4)

fino a 30 giorni		oltre 30 giorni	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
2,582		1,291	

6 – PUBBLICITA' VARIA

STRISCIONI (art.15.1)	
Periodi di 15 giorni o frazioni	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
13,427	

AEROMOBILI (art.15.2.3)
per ogni giorno o frazione
61,974

PALLONI FRENATI (art.15.2.3)
per ogni giorno o frazione
30,987

DISTRIBUZIONE VOLANTINI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (art.15.4)
per ogni giorno o frazione (per ciascuna persona)
2,582

SONORA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art.15.5)	
per ogni giorno o frazione (per ciascun punto di pubblicità)	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
7,746	